

## D.G. Welfare

D.d.u.o. 6 marzo 2024 - n. 3730

### Approvazione della procedura sanitaria per la gestione della positività a TBEV (Tick-borne encephalitis virus) nel settore zootecnico

IL DIRIGENTE DELL'U.O. VETERINARIA

Visti:

- Il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;
- Il Piano Nazionale di Prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA)2020-2025, di cui al protocollo n. 0003789 del 17/02/2020-DGSAF-MDS-P;
- Il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 «Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016»;

Richiamati:

- Il d.d.u.o. n. 13852 del 18 ottobre 2021 recante «Approvazione del Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica»;
- il d.d.u.o. n. 17603 del 1° dicembre 2022 recante «Individuazione del piano "spillover e altri rischi emergenti" come progetto strategico regionale e determinazioni conseguenti»;

Visto il documento «Parere tecnico per documentare la sopravvivenza di Tick-borne encephalitis virus in latte e prodotti caseari», elaborato dall'IZSLER ed acquisito al ns protocollo con n. G1.2024.0005348 del 14 febbraio 2024;

Considerato che:

- sul territorio regionale si sono verificati casi di positività a Tick-borne encephalitis virus (TBEV) in alcuni allevamenti ovicaprini che praticano l'alpeggio;
- le attività di monitoraggio sanitario, di cui al citato Decreto regionale n. 13852/2021, hanno evidenziato positività a TBEV in ungulati selvatici;

Vagliato il ruolo epidemiologico delle zecche nella trasmissione della malattia agli animali e all'uomo;

Evidenziato che:

- la presenza del virus nell'ambiente silvestre può costituire un fattore di rischio per le greggi che pascolano in tali aree;
- il latte crudo, ovvero non pastorizzato, di animali infetti potrebbe costituire una fonte di rischio per l'uomo, anche se per un periodo di tempo limitato alla fase viremica;

Rilevato che:

- anche la salagione e la stagionatura dei formaggi, come riportato in studi sperimentali, potrebbero rappresentare un'alternativa alla pastorizzazione al fine di ridurre il rischio di trasmissione alimentare;
- la TBEV, pur non ricompresa tra le malattie contemplate dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, essendo una zoonosi, è governata dal Regolamento (UE) n. 429/2016 e dal d.lgs. n. 136/2022;

Ritenuto opportuno definire una procedura sanitaria che, alla luce del quadro normativo e delle considerazioni epidemiologiche sopra esposte, gestisca e riduca il rischio sanitario legato alla presenza di animali zootecnici positivi alla TBEV, al fine di tutelare la salute pubblica e la sanità animale in un'ottica One-Health;

Sentita la competente UO Prevenzione della DG Welfare di Regione Lombardia;

Acquisito il citato parere tecnico-scientifico dell'Istituto Zootecnico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (IZSLER);

Vista la «Procedura sanitaria per la gestione della positività a TBEV nel settore zootecnico» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che la suddetta procedura è coerente con l'obiettivo di sanità pubblica sopra declinato;

Ritenuto pertanto di approvare la «Procedura sanitaria per la gestione della positività a TBEV nel settore zootecnico» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di gestire e ridurre il rischio sanitario legato alla presenza di animali zootecnici positivi alla TBEV, a tutela della salute pubblica e della sanità animale, in un'ottica One-Health;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss.mm.ii. recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» che disciplina il Servizio Sanitario Regionale, in particolare l'Articolo 4 che dispone in materia di approvazione del Piano socio-sanitario regionale;

Richiamati:

- il «Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura», di cui alla d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023, in particolare l'Obiettivo Strategico 2.3.12 «Potenziare gli interventi rivolti al benessere e alla sanità animale»;
- il Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria (PRISPV 2019/2023), di cui alla d.c.r. 522/2019;
- il «Piano sociosanitario regionale 2023-2027», strumento di programmazione unico e integrato del sistema sociosanitario regionale, approvato ai sensi dell'Articolo 4 della L.R. n. 33/2009, in cui il principio di One-Health assume una valenza strategica;
- le «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024», di cui alla d.g.r. n. 1827/2024;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, di cui alla d.g.r. n. 1788 del 29 gennaio 2024, che definisce la strategia regionale di prevenzione dei fenomeni corruttivi e gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013;
- le «Linee di indirizzo per la redazione del piano integrato aziendale della prevenzione veterinaria, ai sensi del reg. (UE) 2017/625 - Anno 2024», di cui al decreto n. 3148/2024;

Vista la Legge Regionale 7 luglio 2008, n. 20 recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

1. di approvare la «Procedura sanitaria per la gestione della positività a TBEV nel settore zootecnico», di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di gestire e ridurre il rischio sanitario legato alla presenza di animali zootecnici positivi alla TBEV, a tutela della salute pubblica e della sanità animale, in un'ottica One-Health;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, nonché sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Il dirigente  
Marco Farioli

## ALLEGATO A: Procedura sanitaria per la gestione della positività a TBEV nel settore zootecnico

### A) Gestione pascoli/alpeggi nei quali sia elevato il rischio di infezione da TBEV

Tutti gli animali, cani compresi, diretti verso pascoli/alpeggi nei quali sia elevato il rischio di infezione da TBEV, dovranno essere preventivamente sottoposti a adeguato trattamento antiparassitario a carico dell'operatore.

Qualora negli animali, che frequentano tali pascoli/alpeggi, si manifesti una sintomatologia clinica tale da far sospettare la TBEV, gli stessi dovranno essere sottoposti ad accertamenti diagnostici al fine di escludere la presenza della malattia. La presenza di animali con sintomatologia sospetta dovrà essere comunicata dall'operatore, direttamente o per tramite del veterinario aziendale, al competente Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale (DVSAOA). I campionamenti utili per gli approfondimenti di cui sopra, saranno condotti direttamente o sotto supervisione del DVSAOA. In caso di positività dovrà essere applicata la procedura di cui al punto B.

L'elenco di pascoli/alpeggi a elevato rischio di infezione da TBEV sarà fornito da OEVR sulla base delle risultanze delle attività di sorveglianza e ricerca integrata anche da indicazione delle singole ATS.

### B) Gestione positività TBEV in allevamenti zootecnici

Qualora in un allevamento sia confermata da IZSLER una positività (sierologica e/o PCR) a TBEV, dovranno essere adottati dall'OSA i seguenti provvedimenti al fine di ridurre al minimo il rischio della possibile trasmissione all'uomo e tra gli animali:

- trattamento antiparassitario sugli animali, compresi eventuali cani;
- utilizzo latte per uso alimentare umano solo previo trattamento termico (pastorizzazione o trattamento equivalente) o solo se destinato alla produzione di formaggi stagionati;
- l'utilizzo del latte, secondo le indicazioni di cui al punto precedente, sarà obbligatorio sino all'acquisizione di due esiti favorevoli effettuati sul latte ad una distanza di almeno 21 giorni. Al termine dell'esito favorevole di tali accertamenti, il latte potrà essere utilizzato per l'alimentazione umana senza alcuna restrizione; nel caso fossero successivamente diagnosticate altre positività, dovrà essere ripetuta la procedura.

### C) Attività informativa e formativa

I Dipartimenti veterinari e sicurezza degli alimenti di origine animale (DVSAOA) devono attuare, anche in collaborazione con i Dipartimenti di igiene e prevenzione sanitaria (DIPS), una adeguata attività informativa e formativa, in particolare laddove il rischio di TBEV è elevato in funzione di:

- a) pregresse positività,
- b) presenza di pascoli/alpeggi nei quali vi è stata evidenza di circolazione virale in animali di interesse zootecnico,
- c) riscontro di positività sierologiche in ungulati selvatici,
- d) identificazione di positività per TBEV in zecche, le greggi che frequentano aree a rischio.

Tale attività dovrà essere finalizzata a informare circa le modalità di trasmissione della malattia, le modalità di prevenzione e controllo e i rischi di sanità pubblica, trattandosi di una zoonosi.

**D) Sorveglianza**

Qualora in un allevamento ovicaprino, diverso di quello di cui al punto B, si manifesti sintomatologia clinica, non riconducibile a malattie elencate di cui al Reg (UE) 2018/1882, l'OSA, in regime di autocontrollo dovrà provvedere a far sottoporre ad approfondimento diagnostico l'animale/i sospetto da parte di IZSLER. In caso di positività virologica o sierologica per TBEV, stante il potenziale zoonosico della malattia, si applica, in virtù del Regolamento (CE) 852/2004 e del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136, quanto previsto al punto A.

**E) Costi**

Le attività di campionamento e diagnosi effettuate ai sensi del punto A e B sono a carico del SSR e IZSLER, ciascuno per le proprie competenze, in sede di primo accertamento. Successivamente e nell'ambito dell'attività di sorveglianza sono a carico dell'OSA.